



COMUNE DI SERRACAPRIOLA
(Provincia di Foggia)

**REGOLAMENTO PER
LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI
COMUNALI ARRETRATI**

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 3 - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione
- Art. 4 - Garanzie su dilazioni di pagamento
- Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda
- Art. 6 - Termini di presentazione della domanda di rateizzazione
- Art. 7 - Procedimento
- Art. 8 - Provvedimento di concessione o diniego
- Art. 9 - Modalità di rateizzazione
- Art. 10 - Interessi
- Art. 11 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali derivanti da riscossione coattiva.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria e in genere:

- Avvisi di accertamento siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- Ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta, eventualmente previsti da norme di legge.

Non sono rateizzabili somme relative ad avvisi bonari in materia di tassa rifiuti.

2. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile del tributo.

ART. 3 - CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, può concedere, eccezionalmente, per ragioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:

a) La dilazione di pagamento sui tributi può essere concessa unicamente su un titolo di definizione della pretesa, avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo.

b) In caso di dilazione su avviso di accertamento, il periodo di dilazione non può superare il termine di otto mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva. Per periodi di dilazione superiore al descritto limite temporale, la dilazione viene concessa su ingiunzione di pagamento che, in tal caso, non è soggetta all'applicazione dei costi di riscossione.

c) il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 100,00, nei seguenti limiti:

1. fino ad un massimo di 4 mesi per importi da euro 501,00 ad euro 1.000,00 senza fideiussione;
2. fino ad un massimo di 8 mesi per importi da euro 1001,00 ad euro 3.000,00 senza fideiussione;
3. fino ad un massimo di 12 mesi per importi superiori ad euro 3.001,00 ad euro 5.000,00 senza fideiussione;
4. fino ad un massimo di 18 mesi per importi superiori ad euro 5.001,00 ad euro 10.000,00 con fideiussione;
5. fino ad un massimo di 28 mesi per importi superiori ad euro 10.001,00 con fideiussione;

2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

3. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

4. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

ART. 4 - GARANZIE SU DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Nel caso in cui a garanzia di una dilazione di pagamento sia rilasciata apposita fideiussione questa deve essere bancaria e, l'importo garantito deve essere pari al debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti.

2. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Serracapriola, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito. La mancata indicazione nella fideiussione della predetta rinuncia costituisce motivo di rigetto della domanda di dilazione di pagamento.

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzare di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.

2. La domanda dovrà contenere:

- l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento);
- la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.

3. Alla stessa, per rateizzazioni superiori a 6 mesi, dovrà essere allegata dichiarazione dei redditi/ I.S.E.E./ (indicatore della situazione economica equivalente), relativa all'ultimo anno d'imposta utile.

4. Per le imprese è necessario allegare autocertificazione attestante lo stato di difficoltà e copia degli ultimi due anni della dichiarazione dei redditi o bilancio approvato.

5. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione.

6. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente al Protocollo generale del Comune di Serracapriola, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

ART. 6 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto. La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate seguenti sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà

essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento.

3.La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sulle rate seguenti sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

4.La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale.

5.Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima e, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

6.Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

7.Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

ART. 7 - PROCEDIMENTO

1.L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario Responsabile del Tributo o incaricato.

2.Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

3.Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

4.La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito.

5.L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

ART. 8 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1.Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

2.Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi respinta in base al principio del silenzio rifiuto.

3.Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

4.Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

ART. 9 - MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

1. Il piano di ammortamento è determinato con il metodo della rata costante. La prima rata, scade il 30 del mese successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione.

ART. 10 - INTERESSI

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 codice civile, in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione .

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 3 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune..